



Statuto del Gruppo Parlamentare

FRATELLI D'ITALIA

Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

Articolo 1

(Gruppo Parlamentare)

È costituito il Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia", di seguito il "Gruppo", quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana nella XVIII legislatura, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, agli artt. 72, co.3, nonché 82, co.2, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti interni, come anche dal presente Statuto.

Esso è costituito in associazione composta dai Deputati eletti nelle liste "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" o, nel caso di collegi uninominali, anche nell'ambito di coalizioni di cui fa parte la lista "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni", che vi hanno aderito previa dichiarazione comunicata al Segretario Generale della Camera entro due giorni dalla prima seduta.

Esprime la sua linea politica e parlamentare in conformità al progetto e al programma, già condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico, "Fratelli d'Italia" del quale è espressione istituzionale alla Camera dei Deputati.

Ogni successiva adesione al Gruppo è ammessa previa deliberazione dell'Assemblea di cui all'articolo 6.

Ogni successiva adesione al Gruppo nel corso della legislatura deve essere approvata dall'Assemblea, previo assenso del Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia. L'ammissione s'intende subordinata all'accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati, di seguito il "Regolamento", del quale costituisce specifica attuazione, nel dovuto coordinamento con le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 2

(Indirizzo politico)

I Deputati componenti del Gruppo rappresentano la sovranità popolare espressa con il voto al progetto e al programma politico sottoposto agli elettori con la presentazione della richiamata lista di suo riferimento, sono impegnati a darvi costante e concreta attuazione nello stretto raccordo dovuto alle posizioni e iniziative assunte dal Gruppo medesimo, del quale concorrono a formare la linea politica con l'organizzazione che la interpreta, secondo modalità e competenze qui anche disciplinate.

Gli organi interni al Gruppo favoriscono la partecipazione attiva dei singoli componenti per ogni rilevante aspetto della propria attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico che verrà rappresentato nell'attività parlamentare, come tale vincolante nella sua unitaria manifestazione.

Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materia di specifica rilevanza etica.

Articolo 3

(Impegno dei Deputati aderenti)

I Deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi della Camera dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività vengano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare che li distingue.

I Deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono componenti, anche con l'espressione del proprio voto, salvo quanto previsto dal Regolamento sulle missioni.

Ogni Deputato è tenuto tassativamente a versare un contributo mensile a favore del Partito nella misura determinata dal Partito medesimo.

I Deputati del Gruppo sono tenuti a osservare il presente Statuto.

Articolo 4

(Provvedimenti sanzionatori)

Il Presidente del Gruppo, qualora riscontri assenze ingiustificate o violazioni del presente Regolamento, può proporre all'Assemblea del Gruppo, una volta sentito il Deputato che potrà esprimere le proprie ragioni anche mediante una memoria scritta, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) esclusione dal Gruppo.

Articolo 5 *(Organi del Gruppo)*

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) uno o più Vice Presidenti di cui un Vicario;
- d) il Tesoriere;
- e) Il Direttore Amministrativo.

Delle nomine degli organi monocratici e di ogni relativo mutamento, viene data comunicazione alla Presidenza della Camera.

Articolo 6 *(Assemblea)*

L'Assemblea è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo. È composta da tutti i Deputati ad esso appartenenti e costituisce l'espressione parlamentare del movimento politico "Fratelli d'Italia" alla Camera dei Deputati.

L'Assemblea delibera sulle iniziative generali del Gruppo, determinando le fondamentali linee di indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto e al programma già condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico del quale è espressione istituzionale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono valide le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli iscritti al Gruppo, le cui eventuali scelte in dissenso (a meno che siano esclusivamente legate a questioni di coscienza) costituiscono grave motivo di valutazione e sanzione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti del gruppo, previo assenso del Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia, sulla richiesta di adesione da parte di Deputati provenienti da altri gruppi parlamentari nonché sui provvedimenti di cui all'articolo 4.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano, ovvero per appello nominale o scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Gruppo.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti: il Presidente del Gruppo, uno o più Vicepresidenti di cui un vicario, il Tesoriere e l'organo responsabile del controllo interno.

L'Assemblea approva a maggioranza il rendiconto di esercizio annuale, predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente che la presiede, di norma una volta al mese per deliberare sulle materie indicate nell'ordine del giorno. Si riunisce, altresì, se richiesto da

almeno un terzo dei componenti del Gruppo e la convocazione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta a Camera aperta, ovvero entro dieci giorni a Camera chiusa.

La convocazione viene comunicata, all'indirizzo di posta elettronica del Deputato, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Articolo 7

(Presidente e Vicepresidente vicario)

Il Presidente assolve alle funzioni di rappresentanza e garanzia del Gruppo, esprime l'indirizzo politico sia nelle sedi istituzionali proprie che nella comunicazione esterna, ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente designa i Deputati per le Commissioni permanenti e per tutti gli altri incarichi parlamentari.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori.

Compete al Presidente attivare i conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo, operare sugli stessi e coordinare con il responsabile dell'ufficio legislativo, segreteria e stampa, l'attività del Gruppo.

È coadiuvato dagli organi del Gruppo e assicura che l'attività parlamentare si svolga nel partecipato apporto dei suoi componenti, sintetizzato a unitaria disciplina. Al Presidente devono essere sottoposte preventivamente le bozze di proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze di particolare rilievo presentate dai deputati che aderiscono al Gruppo.

È eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso vi sia un'unica candidatura, l'Assemblea può eleggere il Presidente mediante acclamazione, diversamente procede mediante scrutinio segreto.

Qualora al primo scrutinio non venga raggiunto il *quorum* previsto, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due Deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Presidente, sentito il Tesoriere, nomina al termine della Legislatura un liquidatore che provvede alla liquidazione del Gruppo uscente.

Il Vicepresidente vicario, eletto dall'Assemblea del Gruppo con le medesime procedure, esercita funzioni di supplenza in caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente del Gruppo, coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea nel corso della legislatura, mediante mozione formulata da un numero di Deputati pari ad almeno un terzo del Gruppo, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 8
(Tesoriere)

La funzione di Tesoriere è svolta da un Deputato del Gruppo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo, in particolare:

- a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo secondo il procedimento di destinazione delle risorse finanziarie, salvo le alienazioni o le spese autorizzate dall'Assemblea;
- b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi del gruppo;
- d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, in accordo con il Presidente, può rilasciare procure per singoli o intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) sovrintende l'attività del Direttore Amministrativo e sottoscrive l'inventario da egli redatto;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale di esercizio predisposto dal Direttore Amministrativo;
- g) Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Articolo 9
(Direttore Amministrativo)

Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei Deputati del Gruppo, rimane in carica per tutta la durata della legislatura. E' individuato tra professionisti di comprovata esperienza e competenza. Assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Il direttore amministrativo dirige le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo, in particolare:

- a) riscuote, sotto ogni forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;

- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo; a tal fine sovrintende all'attività del personale interno ed esterno incaricato della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
- e) Il direttore amministrativo è responsabile del libro giornale e del libro inventari, tenuti su supporto informatico;
- f) Il direttore amministrativo è autorizzato a operare sui conti correnti del Gruppo

Art. 10

(Rendiconto di esercizio annuale)

Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità al modello predisposto dal Collegio dei Deputati Questori, nonché dalla relazione sulla gestione.

Il rendiconto è trasmesso alla società di revisione legale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.

Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione che è allegata al rendiconto.

Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo ed è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, ed è trasmesso al Presidente della Camera entro il 10 maggio di ciascun anno dal Presidente del Gruppo corredato da una sua dichiarazione che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea e della società di revisione.

Se la XVIII legislatura ha inizio in data antecedente al 30 aprile sono tenuti all'obbligo di trasmissione del rendiconto al Presidente della Camera:

- a) Il Presidente del Gruppo che succede nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici del Gruppo a seguito del suo scioglimento;
- b) Il commissario liquidatore del Gruppo della precedente legislatura posto in liquidazione che ha percepito il contributo nell'ultimo anno della legislatura.

Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo della Camera.

Art. 11

(Mancata trasmissione del rendiconto)

La mancata trasmissione del rendiconto e dei relativi allegati entro il 10 maggio al Presidente della Camera, comporta la decadenza dal diritto alla percezione del contributo per l'anno in corso, con

obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo per l'anno in corso e del contributo erogato l'anno precedente. Sono esclusi gli emolumenti per la remunerazione del personale.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Collegio dei Questori, con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Degli obblighi di restituzione risponde esclusivamente il patrimonio del Gruppo.

Art.12

(Controllo di regolarità del Collegio dei Questori)

Della regolarità e correttezza del rendiconto (in particolare rispetto del termine di decadenza, redazione conforme al modello comune, corretto utilizzo del contributo erogato, tenuto conto della relazione della società di revisione e chiedendo chiarimento al Presidente del Gruppo), una volta avvenuta la sua trasmissione, è effettuata dal Collegio dei Questori.

Se vengono riscontrate irregolarità, entro 10 giorni dalla data del 10 maggio, il Collegio invita il Presidente del Gruppo e il Tesoriere a sanare le irregolarità assegnando un termine per provvedere.

Qualora non si ottemperi all'invito del Collegio, il Gruppo decade dal diritto al contributo con contestuale restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo dell'anno in corso e delle somme percepite per l'anno precedente.

L'intervenuta decadenza è accertata con delibera del Presidente della Camera su proposta del Collegio dei Questori. Sono fatte salve le somme corrisposte per la remunerazione del personale. Dell'obbligo di restituzione risponde esclusivamente il patrimonio del Gruppo.

Art. 13

(Entrate e Patrimonio del Gruppo)

E' assicurato al Gruppo un contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera determinato proporzionalmente alla consistenza numerica del Gruppo.

Il contributo è unico e onnicomprensivo e deve essere finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare. In particolare, i Gruppi e le componenti politiche possono impiegare il predetto contributo per:

- a) l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;
- b) la remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria, e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente. In nessun caso il contributo può essere destinato alla retribuzione di personale che risulti contemporaneamente addetto, sulla base di un decreto del Presidente della Camera, alla segreteria di un deputato titolare di carica istituzionale interna, per l'intero periodo corrispondente alla durata di tale ultimo incarico;

d) l'erogazione di indennità e rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, ove previste dai rispettivi statuti e secondo le modalità ivi stabilite.

Il contributo è erogato sulla base di un piano di ripartizione approvato dal Collegio dei Questori entro il 15 giugno di ciascun anno. Il piano di ripartizione relativo al primo anno di legislatura è approvato entro 30 giorni dalla prima seduta della Camera.

Art. 14

(Rendiconto annuale di esercizio, redazione)

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del Gruppo l'esercizio termina lo stesso giorno dello scioglimento.

In caso di scioglimento della Camera, l'esercizio termina il giorno precedente alla prima seduta della nuova Camera, contestualmente all'insediamento della nuova Camera ha inizio il primo esercizio per i Gruppi della nuova legislatura.

Il rendiconto è composto dalla stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, secondo lo schema deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera. Deve rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, in conformità al risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art. 15

(Principi di redazione del rendiconto)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- b) si possono indicare esclusivamente gli attivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- c) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe a tale ultimo principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 16

(Struttura stato patrimoniale e conto economico)

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva dell'importo corrispondente. Esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 del codice civile o quando esso favorisce la chiarezza del rendiconto. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dai richiamati artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partito.

Art. 17

(Contenuto dello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa)

Lo stato patrimoniale del rendiconto deve essere redatto in conformità degli artt. 2424 e 2424/bis del codice civile.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora sia necessario ai fini della comprensione del rendiconto, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

Il conto economico è redatto in conformità al disposto dell'art. 2425 del codice civile.

L'iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri segue la disciplina del successivo art. 2425/bis.

Si applicano in quanto compatibili i criteri disposti dall'art. 2426 e la nota integrativa è determinata nel suo contenuto dall'art. 2427 del codice civile.

La redazione del rendiconto deve rispettare la struttura del modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza e deve evidenziare espressamente in apposite voci le risorse trasferite al Gruppo con indicazione del titolo di trasferimento.

Art. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è costituito da uno o più professionisti iscritti al registro dei revisori legali, i suoi componenti sono dispari. Se collegiale, delibera a maggioranza dei propri componenti.

È nominato dall'Assemblea a maggioranza dei votanti e dura in carica due anni, rinnovabile per la seconda parte della legislatura.

Le sue attribuzioni consistono:

- a) nell'identificare i rischi relativi alla redazione del rendiconto in ossequio agli obblighi di informazione finanziaria, ne stima la rilevanza e l'incidenza e intraprende le azioni necessarie per fronteggiarli;
- b) nel provvedere a controlli periodici sulla gestione amministrativa e contabile del Gruppo, attuando le azioni necessarie alla salvaguardia del patrimonio, finalizzando la propria attività al rispetto della legge, regolamenti, statuto e procedure interne;
- c) nel redigere a fine esercizio una relazione annuale di risultati dell'attività di controllo.

L'organo di controllo opera in regime di indipendenza e obiettività, secondo l'art. 10, D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e conserva un registro con le azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

(Società di revisione legale)

Il Gruppo si avvale di una società di revisione legale, indicata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione contabile e finanziaria e per la verifica nel corso dell'esercizio della regolarità delle scritture contabili.

La società redige una relazione sul rendiconto annuale che deve essere depositata almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione, presso la sede del Gruppo. La verifica della regolare tenuta della contabilità è predisposta ogni 4 mesi, con il metodo campione.

L'incarico alla società può essere revocato esclusivamente con atto dell'Ufficio di Presidenza della Camera, con contestuale conferimento dell'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

I componenti della società di revisione hanno diritto di richiedere ed ottenere dal Gruppo tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

Art. 20

(Scioglimento del Gruppo)

Il Gruppo si scioglie al termine di ogni legislatura con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Entro 5 giorni prima dello scioglimento, l'Assemblea è tenuta ad approvare il rendiconto dell'esercizio in corso con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori a maggioranza di voti espressi con la presenza di almeno la metà dei componenti del Gruppo. Le operazioni di liquidazione del patrimonio del Gruppo seguono quanto disposto dal R.D. n. 318/1942.

Conclusa la liquidazione, i beni residui sono devoluti alla Camera dei Deputati, salvo rifiuto con delibera dell'Ufficio di Presidenza, in tal caso i beni sono devoluti a finalità di pubblica utilità come precisamente ed espressamente deliberate dall'Assemblea all'apertura della liquidazione. Quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Non si dà corso alla liquidazione se prima del termine della legislatura l'Assemblea delibera di devolvere il patrimonio del Gruppo che si costituirà nella nuova legislatura cui aderiranno in maggioranza i Deputati eletti nella lista da essa espressamente indicata per le elezioni politiche.

La procedura si conclude quando il nuovo Gruppo parlamentare così costituito delibera alla sua prima riunione di succedere al Gruppo precedente. In tal caso il nuovo Gruppo subentra nella esclusiva titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici del precedente Gruppo.

In caso di scioglimento del gruppo prima del termine della legislatura in corso, l'Assemblea approva il rendiconto dell'esercizio in corso che terminerà il giorno dello scioglimento. Si procede alla liquidazione di cui ai commi precedenti, salva delibera di devoluzione al nuovo Gruppo che deve costituirsi entro i successivi 15 giorni, deliberando a sua volta di volergli succedere.

Art. 21

(Forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo)

Il Gruppo assicura la pubblicità dei documenti concernenti l'organizzazione interna del Gruppo.

A tal fine, sul proprio sito internet, e della Camera, sono direttamente accessibili e consultabili i seguenti documenti:

1. Statuto del Gruppo;
2. elenco nominativo degli incarichi previsti statutariamente all'interno del Gruppo;
3. pianta organica numerica dei dipendenti del Gruppo, con indicazione delle relative mansioni;
4. prospetto sintetico, tratto dal rendiconto annuale, delle spese sostenute per emolumenti del personale dipendente del Gruppo, suddiviso per partite complessive omogenee;
5. ogni altro atto o documento rilevante per la pubblicità dell'organizzazione interna del Gruppo

Art. 22

(Norme finali e transitorie)

Il presente Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Gruppo. Con la stessa maggioranza è approvata ogni sua successiva modifica.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6.12.2012 e n. 227 del 21.12.2012 e l.m.i., nonché principi e norme di riferimento costituzionale, come anche di riferimento civile, per i vari profili di attività che distinguono il Gruppo.